



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2023-2024

Comunicato Ufficiale N. 199 del 22/12/2023

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

MOTIVAZIONI CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 23 novembre 2023, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ELENA CAMINITI, FEDERICA CAMPIONI, ALESSANDRO DI MATTIA,
LIVIO ZACCAGNINI

22) RECLAMO PROPOSTO DAL CALCIATORE CASORIA GIUSEPPE (DOGANELLA CALCIO 2004), AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A PROPRIO CARICO FINO AL 19/10/2027, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N.23 LND DEL 18/10/2023

(Gara: DOGANELLA CALCIO 2004 – LA SETINA del 14/10/2023 – Campionato Juniores Under 19 Provinciale Latina)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 166 del 01/12/2023

Con delibera pubblicata sul C.U. n. **23 del 18/10/2023** del Comitato Regionale Lazio, il Giudice Sportivo Territoriale, con riferimento alla gara **DOGANELLA CALCIO 2004 – LA SETINA del 14/10/2023** irrogava la sanzione della **SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CASORIA GIUSEPPE FINO AL 19/10/2027** “[...] *in quanto a fine gara, si avvicinava al direttore di gara, intento a raggiungere lo spogliatoio, e lo colpiva con uno schiaffo violento tra il collo e l'orecchio, procurandogli un trauma cervicale, refertato presso il Pronto soccorso con prognosi di 4 giorni s.c.; nonchè per violazione dell'art. 38 del CGS, per aver, in precedenza, partecipato attivamente alla rissa, colpendo più volte, in modo violento, con pugni al volto un calciatore avversario. [...]*”.

Avverso la sopra indicata decisione proponeva reclamo ritualmente e tempestivamente inoltrato la società Doganella Calcio 2004, per il tramite del proprio difensore di fiducia, Avv. Antonio Formiconi il quale respingeva le accuse formulate nella decisione impugnata, deducendo che il calciatore sarebbe stato sostituito dopo appena dieci minuti di gioco dalla sua discesa in campo, dolente alla spalla destra e al dito della mano sinistra per aver il medesimo riportato un trauma sportivo causato da uno scontro di gioco. Egli, quindi, secondo la ricostruzione fattuale della reclamante, non avrebbe potuto porre in essere le condotte a lui ascritte.

A tal proposito, la difesa del calciatore produceva, tra l'altro, copia di referto di P.S. ove il paziente riferiva trauma sportivo, con dolori alla spalla destra ed alla mano sinistra, con la spalla dolente alla palpazione ed ai movimenti che appaiono ridotti, con mano sinistra con dito tumefatto e lievemente ecchimotico, con prognosi di trenta giorni.

Ad avviso della reclamante, pertanto, sarebbe stato impossibile e fortemente improbabile che il giovane avesse potuto partecipare attivamente ad un rissa ed addirittura colpire il Direttore di gara, atteso il forte dolore alla spalla e con un dito tumefatto e relative limitazioni fisiche connesse alla sintomatologia sopra riportata.

In diritto, la reclamante deduceva l'assenza dei presupposti di cui all'art. 38 CGS e anche sulla scorta di considerazioni relative alla c.d. scriminante sportiva, assumeva che nessuna responsabilità potesse essere ascritta al calciatore, ritenendo carente e/o assente sia l'elemento soggettivo sia l'elemento oggettivo del comportamento antisportivo e violento dello stesso, con incongruenze e/o difformità rispetto alla ricostruzione fattuale della vicenda che ad avviso della difesa non corrisponderebbe ai fatti accaduti.

Sulla scorta di tali argomentazioni, la reclamante chiedeva l'annullamento della sanzione disciplinare irrogata al tesserato ovvero, in subordine, la sua riduzione in misura equamente riportata al disvalore effettivo del fatto.

In via istruttoria, la stessa produceva:

documentazione fotografica ritraente il tesserato Giuseppe CASORIA, ritratto verosimilmente in ambiente ospedaliero con indosso pantaloncini sportivi riportanti il num. 18 nonché con busto e spalla destra e mano sinistra fasciati e con una sorta di tutore ad un dito della mano sinistra; copia del verbale di PS, riportante diagnosi di frattura di falange 1 dito mano sinistra e lussazione cromio clavicolare dx (data e ora di ingresso: 14.10.2023 ore 21:29);

copia di una dichiarazione del Presidente della Doganella Calcio 2004, in cui lo stesso dichiarava che il calciatore CASORIA GIUSEPPE, in occasione della gara in discorso, dopo 10 minuti dalla sua discesa in campo era uscito dal tdg lamentando dolore alla spalla destra e al dito della mano sinistra dopo uno scontro di gioco.

In via istruttoria, la difesa chiedeva di ascoltare il sig. Giuseppe Casoria, il Presidente / Irpt della Doganella Calcio 2004, nonché il direttore di gara; chiedeva acquisirsi copia del referto arbitrale della gara del 14.10.2023 DOGANELLA CALCIO 2004 – LA SETINA del 14/10/2023 – Campionato Juniores Under 19 Provinciale Latina.

La reclamante presentava, altresì, richiesta di audizione.

All'udienza del giorno 09.11.2023, svoltasi con modalità a distanza, era presente il difensore della reclamante Avv. Antonio Formiconi ed il calciatore Sig. GIUSEPPE CASORIA.

Il difensore insisteva per l'accoglimento del reclamo ribadendo le argomentazioni spiegate nei propri scritti difensivi.

La Corte Sportiva d'Appello, con delibera pubblicata sul C.U. n. 139 del 10.11.2023 disponeva l'audizione dell'arbitro per supplemento di referto, sospendendo ogni giudizio sul merito.

Alla successiva udienza celebratasi in data 23.11.2023 con modalità a distanza, Questa Corte procedeva all'audizione del Direttore di gara, il quale confermava integralmente quanto descritto nel proprio rapporto di gara, precisando come il CASORIA effettivamente una decina di minuti prima della sua sostituzione fosse rimasto coinvolto in uno scontro di gioco che aveva richiesto l'intervento del massaggiatore per un trauma alla spalla; successivamente, tuttavia, lo stesso aveva continuato a giocare apparentemente senza accusare immediate conseguenze.

Il direttore di gara precisava, altresì, di non essere al corrente delle ragioni della sostituzione del calciatore, se causate dai postumi dell'infortunio o da decisioni tecniche dell'allenatore.

Ad ogni buon conto, l'arbitro confermava che il sig. GIUSEPPE CASORIA aveva partecipato attivamente alla rissa generale che si era creata subito dopo il fischio finale, e di essere assolutamente certo che fosse stato proprio il sig. CASORIA GIUSEPPE a colpirlo con uno schiaffo arrecandogli un forte e momentaneo dolore a causa del quale lo stesso si era recato al Pronto Soccorso ove era stato rilevato quanto riportato sul relativo referto.

Orbene, osserva il decidente come ai sensi dell'art. 61 c.1 CGS, i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi facciano piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Da siffatta natura di fonte di fede privilegiata consegue che la relativa contestabilità dei suindicati

rapporti possa ammettersi solo in caso di errore di persona o **per intrinseche contraddizioni o manifesta irragionevolezza** (ex multis Corte. Giust. Fed. n. 132/2010), che la giurisprudenza sportiva esclude in presenza di refertazioni **coerenti e dettagliate** (cfr. Corte giust. Fed. n. 242/2012).

Ciò posto, deve innanzitutto rilevarsi come **le refertazioni arbitrali del caso di specie risultino complete ed esaustive, al pari delle integrazioni fornite dal direttore di gara in sede di audizione innanzi a Questa Corte.**

In esse, innanzitutto, sono riportati l'entrata nel tdg del calciatore GIUSEPPE CASORIA (n. 18) al 5' minuto del secondo tempo (in luogo del n.11), la sua ammonizione per comportamento antisportivo al 44' e la sua uscita al 49' del 2t (sostituito dal n. 19).

Nel supplemento di rapporto, inoltre, è **dettagliatamente descritta l'intera dinamica** che ha dato origine **alla rissa tra i calciatori** delle squadre avversarie generatasi al termine della competizione immediatamente dopo l'esecuzione del calcio di rigore al minuto 56' del 2T e la convalida della rete a favore della Setina, nonché **le condotte violente precipuamente ascrivibili al sig. GIUSEPPE CASORIA.**

In detto documento l'arbitro dava atto di come in quel frangente la maggior parte dei giocatori della società Doganella Calcio 2004 si fosse diretta con fare minaccioso verso i tesserati della Setina posizionati sotto la tribuna intenti ad esultare e: *"[...] a questo punto venivano a contatto con i calciatori della Società La Setina, e si scatenava una violenta rissa (una vera e propria caccia all'uomo) che coinvolgeva la maggior parte dei tesserati di entrambe le società.*

Tra i più violenti e facinorosi riconoscevo i seguenti calciatori della Società Doganella Calcio 2004:

N. 18 Giuseppe Casoria, sostituito al 49' del 2T, che si trovava nello spazio antistante agli spogliatoi e che rientrava sul terreno di gioco per prendere parte alla rissa. Si dirigeva correndo verso il n. 8 Riccardo Zaccheo (capitano) della società La Setina (realizzatore del pareggio su calcio di rigore) e arrivato a pochi centimetri da lui, lo colpiva più volte al volto con pugni, in maniera violenta (...).

(...) Pochi istanti dopo la spinta, impaurito, cercavo di raggiungere lo spogliatoio, ma venivo colpito dal suddetto n. 18 Giuseppe Casoria, che nel mentre si era avvicinato, con uno schiaffo violento tra la parte destra del mio collo e il mio orecchio che mi procurava forte dolore. Lo stesso mi derideva e offendeva con testuali parole: "Sei na merda, te meriti pure altro! Bastardo!" Specifico inoltre che quest'ultimo nel momento della mia aggressione non indossava la maglia da gioco per non farsi riconoscere, ma veniva riconosciuto dal sottoscritto sia dal numero posto sul suo pantaloncino da gara e poi da un controllo del suo documento una volta all'interno del mio spogliatoio (...) [...]."

Ciò posto, Questa Corte non ha rinvenuto elementi contraddittori e/o illogici e/o irragionevoli nel **narrato reso dal direttore di gara, la cui tenuta risulta ben salda e affatto incisa, sul piano probatorio, dalla ricostruzione fattuale alternativa fornita dalla reclamante nè dalla produzione documentale dalla stessa offerta da cui, per contro, non sono emersi spunti probatori idonei a validare la tesi della reclamante (secondo cui il giovane calciatore avrebbe riportato nel corso della competizione un infortunio di gioco tanto serio da limitarlo fisicamente, al punto da escludere radicalmente il possibile compimento da parte sua delle condotte a lui ascritte).**

In tale direzione muove, innanzitutto, l'evidente rilievo operante sul piano logico-argomentativo, per cui gli infortuni riportati alla spalla destra e al dito della mano sinistra di cui al referto di P.S. - presso il quale il giocatore risulta essersi recato nella tarda serata del giorno 14.10.2023 (laddove l'orario di inizio dell'incontro era alle ore 15:00) – nelle forme morbose in seguito refertate nel nosocomio, **sono del tutto compatibili** con la ricostruzione fornita dall'arbitro e dai chiarimenti dallo stesso forniti in sede di audizione.

Il direttore di gara, invero, ha precisato come il CASORIA effettivamente una decina di minuti prima della sua sostituzione fosse rimasto coinvolto in uno scontro di gioco, che aveva richiesto l'intervento del massaggiatore per un trauma alla spalla; successivamente, tuttavia, lo stesso aveva continuato a giocare apparentemente senza accusare immediate conseguenze.

Da ciò consegue che evidentemente ben trattavasi di una **sintomatologia**, questa, affatto invalidante nei termini sostenuti dalla difesa e, pertanto, **tale da non impedire comunque al calciatore di porre in essere, da lì a seguire, le condotte a lui ascritte.**

Di talché, è ragionevole ritenere che, al contrario, la sintomatologia riportata nel referto di P.S., ben più significativa, si riferisca a traumi riportati a seguito della partecipazione del giovane alla violenta rissa ben descritta dal direttore di gara, e non al precedente scontro occorso sul tdg, a nulla rilevando la circostanza secondo la quale il calciatore accusava una pregressa ed indipendente algia alla spalla al fine sostenere l'impossibilità della condotta da parte del CASORIA, come invece sostenuto dalla difesa della reclamante.

Detta (iniziale) sintomatologia, infatti, con ogni probabilità si è acuitizzata in ragione dei colpi e sollecitazioni fisiche accusati nel corso della rissa.

Dalla documentazione in atti, inoltre, risulta che l'uscita del giocatore dal tdg in parola non sia avvenuta in maniera repentina, essendo il calciatore entrato al 5' minuto del 2T ed uscito al 49' del 2T; mentre il suo ingresso al P.S. risulta essere stato effettuato in tarda serata (data e ora di ingresso: 14.10.2023 ore 21:29), non certo immediatamente dopo la sua sostituzione nel corso della competizione.

Per le medesime ragioni sopra esposte, si evidenzia come pure la dichiarazione del Presidente della Doganella Calcio 2004, prodotta dalla reclamante, risulti inconferente.

Anche l'ipotesi di un possibile scambio di persona, pur scrutinata da Questa Corte, deve essere esclusa attesa la scrupolosità profusa dall'arbitro nell'identificazione del calciatore e ribadita con fermezza e senza esitazioni anche in sede di audizione.

Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, ad avviso del decidente i fatti ascritti al calciatore risultano provati e la sanzione irrogata al sig. GIUSEPPE CASORIA è del pari congrua, stante il combinato disposto di cui agli artt. 35 comma 4 e 38 CGS.

Tanto premesso, la Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.

Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Elena Caminiti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 30 novembre 2023, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ELENA CAMINITI, FEDERICA CAMPIONI, ALDO GOLDONI, GISELDA TORELLA, GIAMPAOLO PINTO, LIVIO ZACCAGNINI

45) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ FONDI CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PANELLA LEONARDO PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.132 LND DEL 06/11/2023 (Gara: FONDI CALCIO – SS FORMIA CALCIO del 01/11/2023 – Campionato Prima Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 166 del 01/12/2023

Con delibera pubblicata sul C.U. n. **132 del 06/11/2023** del Comitato Regionale Lazio il Giudice Sportivo Territoriale, con riferimento alla gara **FONDI CALCIO – SS FORMIA CALCIO del 01/11/2023 – Campionato Prima Categoria** irrogava la sanzione della squalifica a carico del calciatore Panella Leonardo per 5 gare *perché “[...] espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento disciplinare teneva comportamento irrisorio nei confronti dell’arbitro, che reiterava anche fuori il recinto di gara [...]”*.

Con reclamo preceduto da preannuncio ritualmente trasmessi nei termini, la società Fondi Calcio impugnava l’avversato provvedimento deducendone l’eccessiva afflittività rispetto ai fatti accaduti e, per l’effetto, chiedeva la riduzione della sanzione tenuta, altresì, conto dell’assenza di qualsivoglia gesto violento posto in essere dal calciatore. La reclamante non chiedeva l’audizione. All’udienza del giorno 30 novembre 2023 svoltasi con modalità a distanza, si riuniva la Corte Sportiva d’Appello Territoriale la quale esaminava il reclamo in epigrafe. A tal riguardo, giova preliminarmente evidenziare l’inasprimento del trattamento sanzionatorio apportato alle fattispecie di cui all’art. 36 CGS. Di talchè, ai sensi dell’art. 36 CGS comma 1 lettera a), come aggiornato al 17.05.2023 e applicabile *ratione temporis* anche al caso in esame: “[...] 1. Ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: **a) per 4 giornate** o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irrisuardosa nei confronti degli ufficiali di gara; [...]”.

Tanto premesso, osserva il decidente come dalla lettura del referto arbitrale non può revocarsi in dubbio la circostanza secondo la quale il comportamento posto in essere dal sig. PANELLA LEONARDO integri un’ipotesi di *condotta gravemente ingiuriosa e irrisuardosa*, peraltro reiterata in più momenti nel corso della competizione in parola. Secondo quanto riportato nella su citata refertazione, il tesserato, già destinatario di ammonizione per proteste con parole e gesti nei riguardi del direttore di gara “[...] dopo aver protestato urlando ma cosa venuto a fare veniva espulso alla notifica del provvedimento mi rideva in faccia, applaudiva e continuava fino al termine della partita dall’ esterno del recinto di gioco a dirmi pezzo di merda che cazzo sei venuto a fare, sei un coglione [...]”. Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, ad avviso di Questa Corte Sportiva d’Appello la sanzione irrogata è congrua alle previsioni del CGS, stante la sanzione minima pari a 4 giornate ex art. 36 CGS c.1 lett. a), cui deve aggiungersi 1 giornata di squalifica in conseguenza della espulsione disposta dall’arbitro nel corso della gara e l’assenza di circostanze attenuanti ex art. 13 CGS che nella fattispecie in discorso non sono state rilevate. Pertanto,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Elena Caminiti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

46) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ LANUVIO CAMPOLEONE, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE FIENI DAVIDE PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.135 LND DEL 09/11/2023

(Gara: LANUVIO CAMPOLEONE – MYSP del 05/11/2023 – Campionato Prima Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 166 del 01/12/2023

Con delibera pubblicata sul C.U. n. **135 del 09/11/2023** del Comitato Regionale Lazio il Giudice Sportivo Territoriale, con riferimento alla gara **LANUVIO CAMPOLEONE – MYSP del 05/11/2023 – Campionato Prima Categoria** irrogava la sanzione della squalifica a carico del calciatore **FIENI DAVIDE** per 5 gare “[..] *Per aver attinto al volto, con uno sputo, un avversario a gioco fermo* [..]”.

Con reclamo preceduto da preannuncio ritualmente trasmessi nei termini, la società LANUVIO CAMPOLEONE impugnava l'avversato provvedimento deducendone l'eccessiva afflittività. Per l'effetto, la società chiedeva la riduzione della sanzione tenuto, altresì, conto della dinamica dei fatti che, secondo la ricostruzione della reclamante, vedevano nel gesto del sig. Fieni Davide - il quale, peraltro, non avrebbe raggiunto l'avversario, essendosi il medesimo limitato a sputare in terra - una mera reazione al gesto di un calciatore della squadra avversaria, tale Feroci Paolo, che precedentemente lo aveva a sua volta attinto con uno sputo. A tal proposito, la reclamante lamentava una presunta disparità di trattamento sanzionatorio riservata ai due calciatori, avendo il Feroci Paolo ricevuto una squalifica di tre giornate a fronte delle cinque giornate di squalifica irrogate al Fieni Davide. La reclamante non presentava richiesta di audizione. All'udienza del giorno 30 novembre 2023, svoltasi con modalità a distanza, si riuniva la Corte Sportiva d'Appello Territoriale la quale esaminava il reclamo in epigrafe. Il ricorso è meritevole di accoglimento nei termini di cui appresso indicati. Preliminarmente, Questa Corte rileva come sulla scia di consolidata giurisprudenza degli Organi di Giustizia Sportiva, il gesto dello **sputo** che raggiunge un calciatore avversario sia assimilabile all'atto di **violenza** (e non già ad un comportamento gravemente antisportivo), in ragione del contenuto spregiativo della dignità fisica e morale della persona e, quindi, come tale il gesto va ricondotto alla fattispecie astratta di cui all' art. 38 C.G.S. a tenore del quale: “[..] 1. *Ai calciatori responsabili di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti, commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per tre giornate o a tempo determinato. In caso di particolare gravità della condotta violenta è inflitta al calciatore la squalifica per cinque giornate o a tempo determinato.* [..] “. Tanto premesso, dalla disamina del referto arbitrale è emerso che il calciatore FIENI DAVIDE, dopo aver ricevuto uno sputo sul petto da parte dell'avversario a gioco in svolgimento, a sua volta, a gioco fermo, sputava sul Fieni Davide, attingendolo al volto. I due, poi, proseguivano con una *mass confrontation*. Tanto premesso, Questa Corte rileva, innanzitutto, la particolare gravità del gesto commesso dal FIENI DAVIDE rispetto alla condotta posta in essere dal calciatore avversario, meritevole, pertanto, del diverso e più afflittivo trattamento sanzionatorio, correttamente operato dal giudice di prime cure, rispetto alla sanzione minima di tre giornate previste dalla normativa sopra citata. Parimenti, tuttavia, condivisibili risultano le argomentazioni rassegnate dalla reclamante, laddove la medesima sottolinea che il comportamento del proprio tesserato era stato provocato e generato in reazione ad un deplorabile gesto che lo stesso aveva subito dal calciatore avversario pochi attimi prima. Di talchè, ad avviso di Questa Corte, la sanzione irrogata al calciatore FIENI DAVIDE è passibile di lieve riduzione, in applicazione della *circostanza attenuante* di cui all'art. 13 c. 1 lett.a), a tenore del quale: “[..] 1. *La sanzione disciplinare è attenuata se dai fatti accertati emerge a favore del responsabile una o più delle seguenti circostanze: a) avere agito in reazione immediata a comportamento o fatto ingiusto altrui; [..]*”. Tanto premesso, questa Corte

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Fieni Davide a 4 gare. Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Elena Caminiti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 14 dicembre 2023, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: CARLO CALABRIA, ELENA CAMINITI, FEDERICA CAMPIONI, ALDO GOLDONI, GIAMPAOLO PINTO, LIVIO ZACCAGNINI

59) RECLAMO PROPOSTO DAL DIRIGENTE BECCARISI ROBERTO (REAL MONTEROTONDO SCALO), AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A PROPRIO CARICO FINO AL 30/06/2024, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.78 SGS DEL 17/11/2023
(Gara: REAL MONTEROTONDO SCALO – TIVOLI CALCIO 1919 del 11/11/2023 – Campionato Under 14 Regionale)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 187 del 15/12/2023

Visto il reclamo in epigrafe proposto dal sig. Beccarisi Roberto; esaminati gli atti ufficiali; preliminarmente, questa Corte, ritiene che il reclamo sia inammissibile, per violazione dell'art. 76, commi 2 e 3 del C.G.S., poiché carente di preannuncio di reclamo che, come previsto dalle norme vigenti, deve essere trasmesso entro il termine di n.2 (due) giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare, oltre che tardivo nell'invio delle motivazioni del reclamo che, come previsto dalle norme vigenti, devono essere trasmesse entro il termine di n.5 (cinque) giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare. Pertanto, questa Corte,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell'art.76, commi 2 e 3 del C.G.S..
Il contributo va incamerato

IL RELATORE
F.to Carlo Calabria

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

63) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ FALASCHELAVINIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE ZAMBELLI WALTER FINO AL 23/01/2024 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE VELLITRI PAOLO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.80 SGS DEL 23/11/2023
(Gara: FALASCHELAVINIO – POLISPORTIVA CARSO del 19/11/2023 – Campionato Under 17 Regionale)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 187 del 15/12/2023

Visto il reclamo in epigrafe proposto dalla Società Falaschelavinio; esaminati gli atti ufficiali; preliminarmente, questa Corte, ritiene che il reclamo sia inammissibile, per violazione dell'art. 76, comma 2 del C.G.S., poiché carente di preannuncio di reclamo che, come previsto dalle norme vigenti, deve essere trasmesso entro il termine di n.2 (due) giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare. Pertanto, questa Corte,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell'art.76, comma 2 del C.G.S..
Il contributo va incamerato

IL RELATORE
F.to Carlo Calabria

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

68) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ VILLALBA OCRES MOCA 1952, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL'ALLENATORE MAZZOLA PIERPAOLO PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.86 SGS DEL 30/11/2023

(Gara: VILLALBA OCRES MOCA 1952 – ACCADEMIA FROSINONE SCSRL del 25/11/2023 – Campionato Under 14 Regionale Eccellenza)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 187 del 15/12/2023

La società Polisportiva Villalba Ogres Moka 1952 ha inoltrato ritualmente e nei termini appello avverso la decisione del competente Giudice Sportivo che aveva irrogato all'allenatore Mazzola Pierpaolo la squalifica per cinque gare effettive a seguito dell'espulsione comminata dal direttore di gara nella gara in epigrafe ed a quanto riportato in merito nel referto di gara.

Assume la reclamante che il comportamento del tecnico, pur censurabile, non avrebbe assunto connotati di tale gravità atti a giustificare una sanzione così afflittiva, considerando anche i precedenti in materia nella giurisprudenza della Corte.

L'Arbitro ha riportato nel suo referto che l'allenatore, a seguito di una decisione tecnica sfavorevole, era entrato sul terreno di gioco indebitamente ed avvinatosi, oltre a protestare con una frase volgare, lo aveva apostrofato con un epiteto ingiurioso ed aveva poi reiterato le frasi dopo l'espulsione comminata per i comportamenti descritti.

Dalla lettura del referto arbitrale si può quindi dedurre che il comportamento ingiurioso si è ripetuto anche dopo l'espulsione comminata, costituendo quindi una continuazione della prima violazione.

Appare evidente che l'allenatore Mazzola, nella circostanza, ha completamente misconosciuto quelle che debbono essere le funzioni di un tecnico addetto ad una squadra del settore giovanile, il quale, oltre alle naturali nozioni tecnico – tattiche, deve instillare nei giovani atleti a lui affidati, il senso del rispetto delle regole e degli avversari, l'ossequio alle decisioni arbitrali e la collaborazione sportiva con il direttore di gara, la lealtà, la correttezza e l'educazione.

Se è già censurabile l'espulsione per espressioni inurbane e minacciose rivolte al direttore di gara, è sommamente disdicevole che poi non subentri un minimo di risipiscenza per l'errore commesso ed anzi si insista nel comportamento.

Si pensi solo che, a fronte di un tale comportamento, il pubblico presente ha cominciato ad inveire con insulti e minacce nei confronti dell'Arbitro ed un giovane calciatore è stato ammonito per comportamento non regolamentare.

Ciò premesso la decisione del Giudice Sportivo di prime cure non merita censure e revisioni, volte a ridurne la portata disciplinare, anche in considerazione del fatto che l'articolo 36 n. 1 comma a) del CGS ha fissato in quattro gare il minimo edittale per comportamento ingiurioso nei confronti dell'Arbitro ed, in questo caso, si è verificata una reiterazione sanzionata con l'irrogazione di un'ulteriore giornata di squalifica.

Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.

Il contributo va incamerato.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

76) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ POLISPORTIVA SFC, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL'ALLENATORE DEL PRETE ANTONIO FINO AL 29/03/2024 E DEL CALCIATORE AMADIO PIERFRANCESCO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.163 LND DEL 30/11/2023

(Gara: POLISPORTIVA SFC – SOLIDALE FORMIA 2018 del 26/11/2023 – Campionato Seconda Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 187 del 15/12/2023

Con reclamo inoltrato ritualmente e nei termini la Polisportiva SFC impugnava la decisione del Giudice Sportivo competente che aveva irrogato al calciatore Amadio Pierfrancesco la squalifica per quattro gare ed all'allenatore Del Prete Antonio la squalifica fino al 29-3-2024.

Assume l'appellante che le sanzioni irrogate sarebbero eccessive e da contenere entro termini meno afflittivi in quanto le frasi attribuite al calciatore Amadio sono da ritenersi non ingiuriose ma offensive e la condotta dell'allenatore non sarebbe stata connotata da un tentativo di violenza, come rilevato dal direttore di gara, che avrebbe equivocato sul naturale gesticolare del tesserato in un momento in cui stava protestando.

L'assunto della reclamante, oltre a non trovare conforto nel referto di gara e nelle circostanze, ben descritte, che hanno portato alla sospensione della stessa, non è confortato, per quanto riguarda il calciatore Amodio, dalla disposizione regolamentare, novellata recentemente, che ha fissato nel minimo edittale di quattro gare la squalifica a carico del calciatore che si renda colpevole di frasi ingiuriose, offensive o minacciose nei confronti dell'Arbitro.

Il Giudice di prime cure non poteva quindi discostarsi da tale sanzione edittale ed ha quindi applicato il minimo irrogabile al calciatore.

Per quanto attiene alla posizione dell'allenatore Del Prete va rilevato come lo stesso, a seguito di un'espulsione per doppia ammonizione, si sia lasciato andare ad insulti assai gravi che ha poi reiterato dalle tribune per tutto l'andamento della gara sino al momento in cui, a seguito di un momento di tensione accesi in campo, è rientrato abusivamente sul terreno di gioco, si è avvicinato al direttore di gara e lo ha ricoperto di insulti, tentando poi di sferrare un pugno nei suoi confronti non riuscendovi perché trattenuto da altri tesserati.

La particolare funzione ricoperta, la reiterazione della condotta e la violenza tentata portano a confermare la sanzione irrogata, del tutto congrua rispetto agli addebiti.

In sostanza il reclamo va respinto con conferma integrale della decisione impugnata.

Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.

Il contributo va incamerato.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Publicato in Roma il 22 dicembre 2023

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Melchiorre Zarelli